

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale 02540250202

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 43	COPIA	Publicata il _____
in data: 18/03/2020		Immediatamente eseguibile SI [X] NO []

Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CASELLE - DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA PREVISTA NEL RIL DALL'ALLEVAMENTO DI BOVINI SITO IN VIA CASELLE - REVERE

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di marzo, alle ore 11.00, nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	BORSARI ALBERTO	Sindaco	X	
2	FAIONI SERGIO	Assessore Effettivo	X	
3	MARCOLIN SIMONA	Assessore Effettivo	X	
4	BESUTTI DANIELA	Assessore Effettivo	X	
5	BARBIERI DANIELE	Assessore Effettivo		X
			4	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. CARDAMONE FRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORSARI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto:

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE CASELLE - DEROGA ALLA DISTANZA
MINIMA PREVISTA NEL RIL DALL'ALLEVAMENTO DI BOVINI SITO IN
VIA CASELLE - REVERE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000)

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

li, 05/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto FORMAGGI ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000)

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa

li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CASELLE - DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA PREVISTA NEL RIL DALL'ALLEVAMENTO DI BOVINI SITO IN VIA CASELLE - REVERE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il piano attuativo denominato “PL - Caselle”, relativo all’ambito R/e, è stato approvato con deliberazione G.C. n. 95 del 19/12/2018;
- durante l’istruttoria per l’approvazione del P.L. si è riscontrata la presenza di un allevamento di bovini in Via Caselle, 7 (cod. allevamento 49MN14), esistente al momento dell’approvazione della 2^a variante al P.G.T. di Revere, ma non censito negli elaborati, e per questo non oggetto delle osservazioni alla variante presentata da ATS-Val Padana con prot. 1325 del 14/03/2014 e recepite negli ambiti R/e e R/f;
- nella delibera di approvazione del “PL - Caselle”, preso atto dell’esistenza dell’allevamento di bovini (cod. allevamento 49MN14), è stata evidenziata la necessità che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione tenga conto anche di quanto evidenziato nel parere ATS-Val Padana, prot. 22558 del 22/03/2018;
- in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella sopra citata delibera di approvazione, il progetto delle opere di urbanizzazione, redatto tenendo conto delle osservazioni contenute nella nota ATS - Val Padana, prot. 22558 del 22/03/2018, è stato oggetto del parere ATS - Val Padana prot. 24974 del 03/04/2019, dove veniva, tra l’altro, evidenziata la necessità “sempre che il Comune rilasci deroga per il parametro distanza rispetto quanto previsto dal RLI, di prescrivere al momento del rilascio del permesso di costruire quanto segue:
 - realizzare la barriera di mitigazione di profondità non inferiore ai 10 mt. dal confine dei lotti rivolti in direzione degli allevamenti, costituita da almeno due filari;
 - in direzione degli stessi allevamenti considerare la localizzazione di edifici, tipo autorimesse o altri utilizzi diversi comunque dall’uso abitativo;”

Vista la richiesta di deroga relativa al parametro “distanza di rispetto” prevista dal RLI tra gli insediamenti abitativi e gli allevamenti, presentata dalla ditta BARALDINI QUIRINO S.p.a., prot. 1978 del 18/02/2020;

Considerato che:

- l’area di rispetto di questo allevamento (esistente già da molti anni) coincide quasi totalmente con quella dell’allevamento suinicolo evidenziata nel PGT;
- per mitigare l’impatto derivante da un allevamento di suini durante la redazione della 2^a variante del PGT è stata prevista una “cortina verde” avente una profondità minima di 10 mt.;
- per rilasciare una deroga rispetto a quanto previsto nel RLI è necessario chiedere un parere igienico sanitario edilizio.

Quest’ufficio, ritenendo che la “cortina verde” prevista nelle N.T.A. del P.G.T. possa essere sufficiente per mitigare, oltre all’impatto derivante dall’allevamento suinicolo distante circa 500 mt. dalla lottizzazione (motivo per il quale è stato previsto), anche quello derivante dall’allevamento di bovini di via Caselle - 7, che risulta essere a mt. 175 circa dall’insediamento residenziale oggetto di P.L., in data 02/03/2020, prot. 2624, ha chiesto ad ATS - Val Padana – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria – UOC Igiene e sanità pubblica, di poter derogare alla distanza minima prevista per gli allevamenti di bovini, applicando anche a questa porzione di P.L. le stesse regole già previste nelle N.T.A. per la fascia di rispetto dell’allevamento di suini.

Tutto ciò premesso e considerato visto:

- la nota ATS - Val Padana prot. 24974 del 03/04/2019;
- il parere favorevole condizionato trasmesso da ATS - Val Padana prot. 16664 del 04/03/2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tutela e sviluppo del territorio, SUAP e SUE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di derogare, per il comparto residenziale R/e oggetto del piano attuativo approvato con deliberazione G.C. n. 95 del 19/12/2019, alla distanza minima prevista dal RLI tra gli insediamenti residenziali e gli allevamenti bovini portando a circa 175 mt. la distanza minima tra il P.L. Caselle e l'allevamento di bovini (cod. allevamento 49MN14). sito in Via Caselle, 7 – Revere a condizione che:
 - la barriera verde di mitigazione prevista nel P.L., almeno nella zona compresa in un raggio di mt. 200 dall'allevamento 49MN14, abbia una profondità non inferiore a 10 mt. e sia piantumata con almeno 3 filari di essenze arboree;
 - nelle zone comprese nelle fasce di rispetto degli allevamenti (sia suino che bovino) dove gli effetti dovuti alla loro vicinanza possono essere percepiti, nella progettazione degli edifici nelle zone rivolte verso gli allevamenti deve essere privilegiata una destinazione d'uso diversa da quella abitativa come autorimesse e usi assimilabili (note ATS - Val Padana, prot. 24974 del 03/04/2019 e prot. 16664 del 04/03/2020).

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Fto BORSARI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. CARDAMONE FRANCO

~~~~~  
**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
CARDAMONE FRANCO

~~~~~  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO CAPIGRUPPO

(art. 124 D. Lgs. 267/2000 ed art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. _____ registro atti pubblicati

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Borgo Mantovano, li _____

Fto Dott. CARDAMONE FRANCO

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Borgo Mantovano, li _____

Fto Dott. CARDAMONE FRANCO

~~~~~  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Borgo Mantovano, li \_\_\_\_\_

Fto Dott. CARDAMONE FRANCO

~~~~~